

Codice N. 11271

modelcc.wri

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
(PROVINCIA DI PAVIA)

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 Reg. Delib. N. Reg. Public.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - REGOLA=
MENTO COMUNALE
.....
.....
.....

L'anno millenovecentonovantanove addi ventisei
del mese di Marzo alle ore 21,30 nella sede comunale,
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini normativamente
previsti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N° d'ord.		N° d'ord.	
1-DELMONTE BRUNO.....	P	10-PERONI RENZO.....	P
2-FUGAZZA PIETRO.....	P	11-ZECCHIN GIANNINO.....	P
3-FUGAZZA SERGIO.....	A	12-TRABACCHI GIOVANNI.....	P
4- ROVATI ENZO.....	P	13-BREGA CARLA.....	P
5- BREGA FERRUCIO.....	P		
6-VERCESI MARZIA.....	P		
7-VERCESI CESARINO.....	P		
8-BOROTTI VALERIO.....	A		
9-BONETTI LUIGI.....	P		

Partecipa il Segretario Comunale sig. MUTTARINI DR. GIAN LUCA
.....
.....

Il Sig. DELMONTE BRUNO - SINDACO - assunta la presidenza
e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguinte pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione C.C. n. 19/99

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. -
REGOLAMENTO COMUNALE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuta l'opportunità di esercitare la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili attribuita ai Comuni con il combinato disposto dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguare l'azione amministrativa alle suddette norme;

Richiamato il vigente Regolamento sull'imposta in parola, approvato con deliberazione C.C. nr. 2/1993;

Visto lo schema allegato di Regolamento all'uopo predisposto dagli Uffici competenti sulla base delle indicazioni e ritenutolo più confacente alla modificazioni apportate con recente normativa;

Dato atto che nello stesso viene altresì disciplinato l'istituto dell'accertamento con adesione per l'imposta in questione che, a norma dell'art. 50 della Legge n. 449/97, si intende attivare;

Attesa la propria competenza a deliberare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli ai sensi dell'art. 63 della Legge n. 142/90;

Sentito il consigliere Trabacchi Giovanni che, sui tempi di deposito degli atti - esprime concetti analoghi espressi in sede di discussione della proposta deliberativa ai precedenti punti all'ordine del giorno;

Con voti 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Brega Carla e Trabacchi Giovanni) espressi nelle forme di legge.

delibera

- 1) di approvare, per quanto espresso in premessa, il Regolamento Comunale per l'Imposta Comunale sugli Immobili - ICI - che, composto da n. 22 articoli, in allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente sostituisce il Regolamento già approvato con la deliberazione consiliare n. 2/1993 citata, nelle parti con esso contrastanti.

Comune di San Damiano al Colle (Pv)

Regolamento comunale per l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. -

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
- I.C.I. -

ALLEGATO ALLA DELIB. C. C.
000

N. 19/99

Il Segretario

Il Sindaco
De Monte Bruno



San Damiano al Colle, 19 MAR. 1999

SOMMARIO

Capo I

Norme generali

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Esenzione per gli immobili dello Stato e di Enti Territoriali
- Art. 3 Immobili utilizzati e posseduti da Enti non commerciali
- Art. 4 Pertinenze delle abitazioni principali
- Art. 5 Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
- Art. 6 Valore aree fabbricabili
- Art. 7 Versamenti effettuati da contitolari
- Art. 8 Disciplina dei controlli
- Art. 9 Modalità dei versamenti - Differimenti

Capo II

Accertamento con adesione

- Art. 10 Accertamento con adesione
- Art. 11 Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
- Art. 12 Procedura per l'accertamento con adesione
- Art. 13 Atto di accertamento con adesione
- Art. 14 Adempimenti successivi
- Art. 15 Riduzione della sanzione
- Art. 16 Perfezionamento della riduzione
- Art. 17 Decorrenza

Capo III

Norme finali

- Art. 18 Norme abrogate
- Art. 19 Pubblicità del Regolamento e degli atti
- Art. 20 Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 21 Casi non previsti dal presente Regolamento.
- Art. 22 Rinvio dinamico

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente Regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2

Esenzione per gli immobili dello Stato e di Enti Territoriali

1. Si dispone l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, Aziende Sanitarie Locali, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

ART. 3

Immobili utilizzati e posseduti da Enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'art. 7, c. 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

ART. 4

Pertinenze delle abitazioni principali

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario (o titolare di diritto reale di godimento), dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, anche se in quota parte, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1., si intende esclusivamente per pertinenza il garage o box o posto auto che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo.

Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale traducendosi per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre l'imposta dovuta per le pertinenze della parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 504/92, ed hanno effetto con riferimento all'anno di imposta in corso alla data di adozione del presente Regolamento.

ART. 5

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti

1. Si considerano abitazioni principali cui si applicano le agevolazioni previste dall'art. 8 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 504/92, quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o a affini fino al 1° grado, purchè dagli stessi adibite ad abitazione principale.

ART. 6

Valore aree fabbricabili

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/92 per zone omogenee ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati dal Cons. Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno o, comunque, entro il termine di definizione delle aliquote I.C.I. (se successivo al 31 dicembre); in quest'ultimo caso entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Qualora approvati entro il 31 dicembre entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza del suddetto provvedimento si intendono confermati i valori fissati nell'ultima deliberazione adottata.

ART. 7

Versamenti effettuati da contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati cumulativamente da uno dei contitolari anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ART. 8

Disciplina dei controlli

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli per l'anno in corso.
2. E' fissato il termine di decorrenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 446/97, trova applicazione anche per l'obbligazione tributaria relativa agli anni 1996, 1997 e 1998 ed è quindi esclusa per gli anni 1993, 1994 e 1995.

ART. 9

Modalità dei versamenti – Differimenti.

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in auto tassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a) il concessionario della riscossione tributi;
 - b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale
 - c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale
 - d) il versamento tramite il sistema bancario.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 10

Accertamento con adesione

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'**accertamento con adesione** del contribuente. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Responsabile del Servizio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.
2. L'accertamento definito "con adesione" non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio Comunale. L'intervenuta definizione, comunque, non esclude la possibilità per l'Ufficio stesso di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della precedente dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione del tributo conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati; la definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. Pertanto il ricorso all'accertamento con adesione non è possibile nei casi in cui si tratterebbe di valutare elementi sui quali non è possibile transigere, in quanto si è costretti all'osservanza di disposizioni di Legge. A titolo esemplificativo, e senza escludere altre fattispecie riconducibili al suddetto principio, si indicano le seguenti ipotesi in cui non è possibile transigere:
 - a) quando non sia rispettata un'aliquota fissata in modo esplicito dalla normativa vigente o da provvedimenti posti in essere in esecuzione dalla stessa;
 - b) quando la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o minima;
 - c) quando si discute sulla determinazione di una superficie.

ART. 11

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il Responsabile del servizio, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento in via, ai soggetti obbligati, invita a comparire, con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di notifica, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi indicativi dell'atto, della denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio Comunale, a mezzo di avviso scritto, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

ART. 12

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 10 e 11 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'Ufficio comunale ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

ART. 13

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

ART. 14

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 13 con le modalità di cui al precedente articolo 9.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato dal comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Per il versamento delle somme di cui al precedente comma 2 il contribuente è tenuto a prestare garanzia di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 per il periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di un anno.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 504/92.

ART. 15

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza il calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

ART. 16

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al presente articolo 14, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo 14.

ART. 17
Decorrenza

1. Le norme previste dal presente capo II entrano in vigore dal 1° gennaio 1999

CAPO III

NORME FINALI

ART. 18
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 19
Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 20
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, salvo quanto disposto in merito dalle sue singole norme, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 21
Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale
 - c) i regolamenti comunali.

ART. 22
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



Comune di San Damiano al Colle

Provincia di Pavia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 26/03/1999

OGGETTO:
-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.
REGOLAMENTO COMUNALE
.....
.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con il parere FAVOREVOLE.

Li, 19/03/1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto e sottoscritto.

Il PRESIDENTE

Dell'onte Bruno

Il Consigliere Anziano

[Signature]



Il Segretario Comunale

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 30 MAR. 1999 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, 30 MAR. 1999

Il Segretario Comunale



[Signature]

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge N. 127/97 e successive modificazioni

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il 30/3/1999
Prot. N. 911 che ne ha segnato ricevuta il 30/3/1999

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 6 APR. 1999 - ATTI 115
 per comunicazione, in data 14-4-1999, del Comitato Regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità;
 per decorrenza del termine di cui all'art. 46 comma 1 della Legge 142/90 e successive modificazioni



SECRETARIO COMUNALE

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è decorso il termine di cui al 2° comma dell'art. 47 della Legge 142/90 senza che siano stati sollevati rilievi;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3 della Legge 142/90.

Li,

Il Segretario Comunale

.....